

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 27 DEL 01 LUGLIO 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	4
SCADENZARIO	6
LUGLIO 2024	6
AGOSTO 2024	10
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	15
<i>Fondo di solidarietà Bolzano – Sudtirolo: online la nuova OMNIA IS</i>	15
<i>INPS: circolare 75/2024 le istruzioni per l'agevolazione all'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza</i>	15
<i>Trento: nuova procedura per la richiesta dell'assegno d'integrazione salariale</i>	16
<i>Vietato il controllo delle presenze con il riconoscimento facciale</i>	16
<i>Pubblici esercizi: nuovo codice tipo lavoratore per gli intermittenti</i>	17
<i>Online il nuovo modulo per la Carta Blu UE</i>	18
<i>Somministrazione e appalti illeciti: da marzo 2024 le nuove sanzioni</i>	19
<i>AUU: calendario dei pagamenti secondo semestre 2024</i>	19
<i>Assegno unico: nuove funzionalità per i nuclei vedovili</i>	20
<i>Decontribuzione Sud prorogata al 31 dicembre 2024</i>	21
<i>Previste nuove misure fiscali per i lavoratori frontalieri</i>	21
<i>Possibile distruggere l'originale dei documenti analogici non unici</i>	21
<i>Prorogati al 2024 CIGS e mobilità in deroga</i>	23
<i>Deposito contratti: è online il Report aggiornato al 17 giugno 2024</i>	23
APPROFONDIMENTI	25
<i>Maxi deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato: pubblicato il decreto attuativo</i>	25
<i>Nuovo aggiornamento del Manuale sul rapporto parità uomo donna</i>	26
<i>Somministrati esclusi nel rapporto parità uomo donna</i>	27
<i>Non solo assistenza fisica tra le mansioni di una badante</i>	29
<i>Le novità del 770/2024</i>	30
I QUESITI DEL MESE	35

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	36
<i>Pensionati: il cedolino di pensione di luglio 2024.....</i>	<i>36</i>
<i>Corresponsione per l'anno 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto- legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016.....</i>	<i>38</i>
<i>Pensionati: pagamento della quattordicesima per il 2024.....</i>	<i>44</i>

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA ^{1,5}	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970

Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb -24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar-24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391
Apr -24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313
Mag-24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469

SCADENZARIO

LUGLIO 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 mercoledì

Libretto di famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
----------------------	--------------------------------	--	--	---

10 mercoledì

Contributi Colf	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 23/2024
Contributi dirigenti terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL

15 lunedì

Ape sociale	lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi	Domanda di riconoscimento dell'APE sociale per il 2024 allegando tra l'altro attestazione del datore di lavoro relativa ai lavori gravosi	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	Art. 1 L. 232/2016 Art. 1 c. 91 L. 234/2021 INPS circ. 62/2022 - 35/2024
Parità di genere	Generalità datori con più di 50 dipendenti	Presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023	Al Ministero lavoro tramite portale https://servizi.lavoro.gov.it/web e in copia alle Rsa	Art. 46 D.lgs. 198/2006 DM 29.3.2022 Min. lavoro nota 10.4.2024

16 martedì

Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successivo ai lavoratori a cui manchino meno di 7 anni per la pensione	All'Inps dopo avere concordato coi sindacati l'esodo anticipato	Art. 4 L. 92/2012 INPS mess. 2873/2020
Versamento IRPEF e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS; - contributi dovuti dai committenti per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione; - contributi di giugno 2024, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi INPS settore spettacolo; - prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai-addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023

20 sabato

Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.lgs. 21.4.2000, n. 181 – DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
--	-----------------------------	---	--	---

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Comunicazione piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente.	Previdai Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Previdai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 24.11.2004 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010

23 martedì

Assistenza fiscale	Sostituti di imposta, CAF o professionisti abilitati	Consegna di una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio	Al contribuente	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate,	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019

		copia del certificato di regolarità fiscale	nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
--	--	---	--	--

25 giovedì

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---	--	---

31 mercoledì

Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (prima rata) o effettua i rimborsi	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Provv. 28.2.2024 Istruzioni 30-2024
Denuncia contributi	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Lavoro intermittente	Lavoratori intermittenti	Presentazione della domanda di versamenti volontari integrativi per i periodi di lavoro del 2023	INPS Direttamente in via telematica, tramite Contact center oppure intermediario abilitato	Art. 36 D.Lgs. 276/2003 INPS circ. 33/2014

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di maggio 2024	INPS - In via telematica	Art. 7 D.lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Contributi artigiani e commercianti	Artigiani e commercianti	Pagamento del saldo 2023 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2024 con la maggiorazione dello 0,40%	INPS a mezzo F24 Unica soluzione oppure prima di 5 rate	Agenzia entrate Prov. 28.2.2023 Agenzia entrate Istruzioni Modello Redditi 2024
Contributi gestione separata	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Pagamento del saldo 2023 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2024 con la maggiorazione dello 0,40%	INPS a mezzo F24 Unica soluzione oppure prima di 5 rate	Agenzia entrate Prov. 28.2.2023 Agenzia entrate Istruzioni Modello Redditi 2024

AGOSTO 2024

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 sabato (slitta a 05 lunedì)

Libretto di famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
----------------------	--------------------------------	--	--	---

14 mercoledì

Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020
------------------	------------------	---	--	---

		anni per andare in pensione		
--	--	-----------------------------	--	--

20 martedì

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	<p>Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli per le ferie non fruito entro il 30.6.2024; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate; - contributi sui compensi eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS Gestione ex Enpals; - contributi dovuti da artigiani e commercianti relativi al 2° trimestre 2024 e calcolati sul minimale; - rata mensile dei contributi dei pescatori autonomi; pagamento all'INAIL della terza rata del premio risultante dall'autoliquidazione 2023/2024; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA</p>	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 	<p>D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)</p> <p>Art. 3 quater L. 44/2012</p>
Contributi e giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Contributi Enasarco	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il secondo	Enasarco A mezzo modulistica predisposta compilata e	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984

		trimestre 2024, relativi agli agenti e rappresentanti	inviata in via telematica tramite il sito Internet dell'Enasarco con addebito dei contributi automaticamente su c/c bancario o tramite PagoPA	Enasarco delibera 22.12.2010 n. 95
Assunzione marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Assunzione somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Assunzione pubblica amministrazione	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

25 domenica (slitta a 26 lunedì)

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive e versamento dei contributi per gli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 - Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---	--	--

27 martedì

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

31 sabato

Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (seconda rata) o effettua i rimborsi	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 28.2.2024 Istruzioni 730-2024
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016

31 sabato (slitta a lunedì 2 settembre)

Contributi assistenza dirigenti	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 3° trimestre 2024	FASI - mediante bollettino bancario; - mediante domiciliazione bancaria - bonifico con cod. autorizzazione	Accordo 30.12.2014 FASI circolare gennaio 2023
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla contribuzione e alla retribuzione del mese precedente	In via telematica all'INPS col mod. Uniemens individuale	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta,	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011

		in relazione al periodo di paga precedente.		
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di giugno 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Fondo di solidarietà Bolzano – Sudtirolo: online la nuova OMNIA IS

L'INPS, con il messaggio n. 2381 del 26 giugno 2024, ha reso noto che, a decorrere dalla medesima data, la domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirolo può essere presentata tramite la nuova piattaforma OMNIA IS, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Nella home page della procedura, alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente, alla cui consultazione si rinvia per le istruzioni di dettaglio.

INPS: circolare 75/2024 le istruzioni per l'agevolazione all'assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza

28 Giugno 2024

La Circolare numero 75 del 28 giugno 2024 dell'INPS fornisce le informazioni normative e procedurali sull'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di dipendenti percettori del reddito di cittadinanza, ecco i punti chiave esplicitati nella circolare:

Datori di lavoro idonei: datori di lavoro privati che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Misura dell'incentivo: L'esonero prevede il non versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e contributi per gli infortuni sul lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro all'anno (ripartiti su base mensile).

Trasformazioni dei contratti:

L'esonero si applica anche alle trasformazioni (intervenute nel periodo 01/01/2023 - 31/12/2023) dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Compatibilità con altri incentivi: L'esonero è alternativo all'esonero previsto da altre disposizioni.

Autorizzazione europea: La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell'esonero in commento fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l'applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Modalità di compilazione del flusso UNIEMENS: introdotto il nuovo codice "ERCI" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197", da utilizzare nell'elemento <CodiceCausale>.

Mensilità utili su cui esporre i conguagli: gli importi a conguaglio contributivo potranno essere esposti sui flussi UNIEMENS nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

Trento: nuova procedura per la richiesta dell'assegno d'integrazione salariale

Con il messaggio n. 2368 del 26/06/2024 l'INPS ha comunicato l'attivazione del nuovo servizio di domanda d'assegno di integrazione salariale erogato dal F.do territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento.

La nuova procedura di presentazione della domanda è stata implementata tramite l'utilizzo di una procedura altamente assistita finalizzata a ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errati (fornendo messaggi informativi o di blocco).

Inoltre, una volta completata la compilazione della domanda e prima di procedere all'invio, è possibile verificare i dati inseriti in un documento di "anteprima di stampa".

La domanda di assegno di integrazione tramite la nuova piattaforma può essere presentata accedendo al sito istituzionale www.inps.it selezionando "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" e successivamente tramite il percorso di menù "CIG e Fondi di solidarietà" --> "OMNIA Integrazioni Salariali".

Vietato il controllo delle presenze con il riconoscimento facciale

Il Garante privacy, con la Newsletter n. 525 del 26 giugno 2024, ha ribadito nuovamente che l'utilizzo dei dati biometrici per la rilevazione delle presenze non è consentito perché

non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l'utilizzo del riconoscimento facciale.

L'intervento del Garante fa seguito al reclamo di un dipendente che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le due unità produttive della società. Con il reclamo, veniva anche lamentato l'utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali.

Dall'attività ispettiva del Garante privacy, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse numerose violazioni del Regolamento europeo da parte della società.

Secondo il Garante privacy neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l'asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

L'Autorità ha inoltre accertato che la concessionaria da più di sei anni, mediante un software gestionale, raccoglieva dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, contenenti dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate. Il tutto in assenza di un'idonea base giuridica e di un'adeguata informativa che, nel contesto del rapporto di lavoro, è espressione del principio di correttezza e trasparenza. L'Autorità, oltre a sanzionare la società, le ha quindi ordinato di conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy.

Pubblici esercizi: nuovo codice tipo lavoratore per gli intermittenti

L'INPS, con il messaggio n.2382 del 26 giugno 2024, ha reso noto di aver istituito il nuovo codice tipo lavoratore "IA" avente il significato di "Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%", da esporre all'interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

Il nuovo codice interessa i datori di lavoro che hanno alle dipendenze personale adibito a un'attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile.

L'INPS richiama la circolare 41/2006 con la quale lo stesso istituto previdenziale, in riferimento alle prestazioni di malattia dei lavoratori intermittenti, ha precisato che per

tali lavoratori è dovuto un contributo di malattia e che lo stesso è pari a quello degli altri lavoratori occupati.

Si è quindi reso necessario introdurre una specifica codifica per il flusso Uniemens con riferimento ai dipendenti assunti con il contratto di lavoro intermittente che vengono identificati con il codice tipo contribuzione "G0" e "H0" e che sono alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati.

Online il nuovo modulo per la Carta Blu UE

Il portale immigrazionimigranti.gov.it ha reso noto che è disponibile sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, il modulo aggiornato (modulo BCE) che i datori possono utilizzare per chiedere l'assunzione di lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta Blu UE).

Si tratta di una tipologia di ingressi al di fuori delle quote del decreto flussi, recentemente riformata. Il D.Lgs. 152/2023 ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2021/1883, ampliando la platea dei destinatari, semplificando le procedure e offrendo condizioni più favorevoli.

I lavoratori stranieri "altamente qualificati" devono essere in possesso, in via alternativa:

- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Somministrazione e appalti illeciti: da marzo 2024 le nuove sanzioni

L'INL, con la nota n. 1133 del 24 giugno 2024, ha ricordato che le nuove sanzioni penali in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. da L. n. 56/2024) all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, trovano applicazione per le condotte poste in essere dal 2 marzo 2024.

Infatti, per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016.

L'INL si sofferma sui reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché sulle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo.

La natura permanente dell'illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

Ne deriva che le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Infine, conclude l'INL, il periodo antecedente al 2 marzo 2024 concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

AUU: calendario dei pagamenti secondo semestre 2024

L'INPS, con il messaggio n. 2302 del 20 giugno 2024, ha reso disponibile il calendario delle valute di accredito dell'assegno unico e universale per i figli a carico, per il secondo semestre dell'anno 2024.

Relativamente alle rate della prestazione in corso di godimento che non abbiano subito variazioni, le valute di accredito dell'AUU vevolevoli per il periodo luglio 2024 – dicembre

2024 sono le seguenti: 17, 18, 19 luglio 2024; 16, 19, 20 agosto 2024; 17, 18, 19 settembre 2024; 16, 17, 18 ottobre 2024; 18, 19, 20 novembre 2024; 17, 18, 19 dicembre 2024.

Come di consueto, invece, il pagamento della prima rata della prestazione avviene generalmente nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda di AUU. Nella stessa data è altresì accreditato l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'AUU sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

Assegno unico: nuove funzionalità per i nuclei vedovili

L'INPS, con il messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024, ha comunicato di aver rilasciato, nell'ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili.

In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto", la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto alla maggiorazione. Nell'ipotesi di domanda già presentata, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L'integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", e selezionando la voce "Modifica" e successivamente "Scheda". Nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga, invece, in corso di fruizione della prestazione di AUU, l'Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.

Ricorrendone le condizioni, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all'evento del decesso e nell'ambito del limite di godimento dell'assegno unico e universale.

Nell'ipotesi di decesso del genitore richiedente, a cui l'assegno unico e universale veniva corrisposto al 100 per cento - in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero nei suoi confronti era stato disposto l'affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario - è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all'altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico nella domanda. A tale proposito il sistema invia una comunicazione via e-mail al genitore superstite, invitandolo a integrare la nuova domanda creata d'ufficio o la nuova scheda (in caso sia già titolare di domanda di assegno unico per figli avuti con diverso partner) che viene posta nello stato di "Evidenza al cittadino".

Decontribuzione Sud prorogata al 31 dicembre 2024

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 25 giugno 2024, ha reso noto che la Commissione UE ha dato il via libera alla proroga, al 31 dicembre 2024, della Decontribuzione Sud, la misura in scadenza a fine mese con cui si incentivano, attraverso un esonero contributivo, i rapporti di lavoro dipendenti per le aziende con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Previste nuove misure fiscali per i lavoratori frontalieri

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.87 del 24 Giugno 2024, ha approvato un disegno di legge che introduce misure relative ai lavoratori frontalieri.

In particolare, richiamando l'Accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 relativo all'imposizione sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il provvedimento di legge:

- riconosce la qualifica di lavoratore frontaliere anche a colui che effettua, nella misura massima del 25 per cento, la prestazione lavorativa in modalità di telelavoro nello Stato di residenza;
- riconosce ai Comuni frontalieri elencati nell'allegato al provvedimento il contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri;
- introduce un regime fiscale opzionale per i cosiddetti "vecchi frontalieri" residenti in una specifica lista di comuni.

Possibile distruggere l'originale dei documenti analogici non unici

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 142 del 24/06/2024, ha confermato che il datore di lavoro può adottare una procedura digitalizzata di generazione della nota spese per i lavoratori in trasferta sempreché la stessa sia caratterizzata dai requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati.

Questo principio è stato ribadito richiamando i precedenti interventi sulla procedura di dematerializzazione (Ris. 46/E del 2017, Circ. 5/E del 2018, Ris. 96/E del 2017 e Ris. Interpello nn. 403/2019, 417/2019, 740/2021 e 226/2023) secondo cui qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale ossia qualunque documento elettronico

che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (cfr. l'articolo 1 lett. p) del CAD) come le note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del TUIR, deve possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

In merito ai giustificativi che si allegano alle note spese, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che gli stessi trovano corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La relativa natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici, nel senso che è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. In questi casi non è necessario l'intervento del pubblico ufficiale che attesta la conformità all'originale delle copie informatiche.

Riguardo alle modalità di certificazione del corrispettivo per le prestazioni di trasporto rese dai tassisti, con la Ris. all'interpello n. 740/2021 era già stato precisato che la fattura è emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere considerata documento analogico non unico. Le medesime prestazioni sono, invece, esonerate dall'obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.

La stessa Agenzia delle entrate ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui venga fatta richiesta di fattura, quest'ultima deve essere emessa elettronicamente tramite lo SDI.

Quindi in mancanza di fattura o altro documento che giustifica la prestazione del servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico (es: carta di credito) non è sufficiente ad identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati.

È necessario, dunque, che la stessa contabile sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

Sia la contabile che la fattura, potendo risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione (es: contabilità del prestatore del servizio ed estratto conto della carta di credito/debito) sono documenti analogici originali non unici.

Ne consegue che se il giustificativo allegato ha natura di documento analogico originale unico, la conservazione sostitutiva è consentita solo con l'intervento del pubblico ufficiale che attesta la conformità all'originale delle copie informatiche.

Prorogati al 2024 CIGS e mobilità in deroga

L'INPS, con il messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024, facendo seguito alla Legge n.213/2023 che ha stanziato ulteriori risorse finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, ha ricordato che sono prorogati per il 2024 i trattamenti di CIGS di cui all'art.44, c.11-bis, DLgs n. 148/2015, e all'art.1, c.140 e 141, della Legge 205/2017, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'art.25-ter del DL 119/2018 (L. 136/2018).

L'intervento dell'INPS fa seguito al chiarimento del Ministero del lavoro secondo cui, al fine di semplificare in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l'utilizzo delle risorse stanziato per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

L'Istituto previdenziale ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro.

Pertanto, sulla base del citato quadro normativo, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Deposito contratti: è online il Report aggiornato al 17 giugno 2024

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 26 giugno 2024, ha reso noto che è ancora in aumento il numero di contratti che prevedono premi di produttività depositati e attivi, anche se messo in relazione all'andamento in forte crescita registrato nel 2023, primo anno di applicazione della tassazione ridotta al 5% (prima era il 10%), introdotta dal Governo con la L. 197/2022 (art. 1, c. 63) e confermata nella Legge di bilancio 2024 (art. 1, c. 18, L. 213/2023).

Al 17 giugno 2024 nella banca dati del Ministero i contratti attivi sono 13.597, il 26,2% in più rispetto alla stessa data del 2023. A beneficiarne oltre 4 milioni di lavoratori (4.169.930) - di cui 2.831.265 con riferimento a contratti aziendali e 1.338.665 a contratti territoriali - a cui è corrisposto un importo annuo medio pari a 1.483,37 euro.

Tra gennaio e la prima metà del mese di giugno 2024 sono stati depositati 5.630 contratti, 1.753 nel corso dell'ultimo mese (15 maggio/15 giugno) e 815 nella prima metà del mese

in corso. Numericamente i contratti aziendali rappresentano la quota maggiore sul totale ma, in termini percentuali, sono quelli territoriali a far segnare l'incremento maggiore rispetto al 2023, con un incremento del 115,7% sullo scorso anno (da 1.083 a 2.336 alla data del 15 giugno).

I 13.597 depositi si riferiscono a contratti attivi localizzati prevalentemente al Nord (74% del totale) e riferiti al settore dei servizi (60%).

Sono prevalentemente le imprese con meno di 50 dipendenti ad avvalersi di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi: il 47% sul totale dei contratti depositati e attivi sono attribuibili a imprese con queste dimensioni. La quota restante è divisa tra le aziende con oltre 100 dipendenti (38%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).

APPROFONDIMENTI

Maxi deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato: pubblicato il decreto attuativo

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro del Lavoro, contenente le modalità di attuazione dell'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, che dispone, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché un'ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 del citato D.Lgs. 216/2023.

Ai sensi del decreto in commento, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 4 del decreto legislativo, nonché una ulteriore deduzione, in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto legislativo.

I soggetti che possono beneficiare della maggiorazione sono:

- i titolari di reddito d'impresa:
 - le società di capitali ed enti di cui all'art. 73, c. 1, lettere a) e b), del TUIR;
 - gli enti non commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale;
 - le società ed enti non residenti di cui all'art. 73, c. 1, lett. d), del TUIR, in relazione all'attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
 - e società di persone ed equiparate di cui all'art. 5 del TUIR e le imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR.

Coerentemente con il perimetro appena accennato, restano esclusi dal novero dei fruitori dell'agevolazione i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa. Si pensi, ad esempio, agli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR ovvero coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale (soggetti alla disciplina dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

Nuovo aggiornamento del Manuale sul rapporto parità uomo donna

Il Ministero del lavoro ha pubblicato la versione 2.1 del 20 giugno 2024 del Manuale utente relativo alla compilazione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, che prevede nuovamente il campo PEC nella sezione 1, allineandosi così al modello allegato al DM 3/06/2024.

Viene precisato che ai fini della compilazione del rapporto biennale devono essere indicate come sedi, dipendenze o unità produttive tutte le strutture aziendali dislocate sul territorio. Quindi non trova applicazione la definizione ristretta contenuta nella circolare INPS n. 197 del 2 dicembre 2015.

Per chi si vuole avvalere del file excel per la compilazione del rapporto, il Manuale precisa che si dovrà prima scaricare il modello Excel disponibile nell'area dedicata alla Gestione dei Rapporti Periodici, cliccando sul tasto "Download del file Excel".

A tal proposito viene evidenziato che prima di iniziare la compilazione del modello Excel è necessario assicurarsi di aver effettuato il download dell'ultima versione disponibile.

Oltre a dette modalità, viene ricordato che da quest'anno è possibile anche richiamare il Rapporto periodico compilato nel biennio precedente, aggiornandone i dati con le informazioni relative al nuovo biennio.

Il Manuale evidenzia che nella Sezione 1.2 - "Anagrafica delle unità produttive" va riportato il numero delle sedi, dipendenze o unità produttive in cui si articola l'azienda, a prescindere dal numero di dipendenti impiegati presso le stesse. Il dettaglio degli occupati, invece, dovrà essere fornito (nella successiva sezione 3) solo per quelle presso le quali siano impiegati più di 50 dipendenti.

Sempre in questa sezione, tutte le celle corrispondenti al II biennio, ad eccezione di quelle relative a "TOTALE" (M+F, F), sono editabili per permettere di riportare al 31/12/2023 una distribuzione dei dipendenti che tenga conto di eventuali passaggi di categoria (il cui dettaglio deve essere indicato nella tabella 2.4). Per le sole colonne "TOTALE" (M+F, F), compilate automaticamente, il sistema verifica che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

– Totale (M+F) Il biennio = Totale (M+F) I biennio + Assunzioni (M+F) – Cessazioni (M+F)

– Totale (F) Il biennio = Totale (F) I biennio + Assunzioni (F) – Cessazioni (F)

Riguardo all'indicazione degli eventuali passaggi di categoria nel computo degli occupati della tabella 2.1, il Manuale riporta il seguente esempio: al 31/12/2022 l'azienda ha 10 impiegati e 12 quadri e durante l'anno 2023 un impiegato ha assunto la nuova categoria Quadro, nella riga corrispondente agli occupati al 31/12/2023 sarà possibile indicare 13 quadri e 9 impiegati (indipendentemente dai valori inseriti nelle righe assunzioni e cessazioni). Il dettaglio dei passaggi di categoria dovrà essere imputato nella tabella 2.4 riga "promossi a categoria superiore". Nel caso specifico dovrà essere indicato il valore 1 in corrispondenza della categoria quadri.

Inoltre, viene riportato nel Manuale utente quanto già reso noto dal Ministero del lavoro nelle FAQ sull'argomento, ossia che nella Tabella 2.3, nel rigo "Ore lavorate da tutti gli occupati al 31/12/2023" vanno escluse le ore lavorate dai lavoratori in somministrazione.

In merito ai lavoratori con accordo di lavoro agile di cui alla legge 81/2017 (art. 18 e ss.) attivi al 31/12/2023, il Ministero del lavoro precisa che vanno indicati a prescindere dal fatto che in tale data abbiano prestato lavoro in modalità agile.

Infine, riguardo al Monte retributivo lordo, alle voci retributive già previste, vengono aggiunti anche i premi di risultato, gli MBO e LTI e il valore imponibile relativo ai fringe benefit che concorre alla formazione dell'imponibile fiscale e previdenziale.

Invece, nel monte retributivo lordo non va conteggiato, tra gli altri importi già previsti in precedenza, il TFR.

Somministrati esclusi nel rapporto parità uomo donna

Il Ministero del lavoro, nella sezione Urp On Line, il 24 giugno 2024, ha pubblicato le risposte alle principali FAQ sul rapporto parità uomo donna che deve essere presentato quest'anno entro il prossimo 15 luglio, tra le quali che i lavoratori somministrati non sono calcolati all'interno del numero complessivo dei dipendenti dell'azienda. E dunque non vanno neppure calcolate le ore dagli stessi lavorate.

Al Ministero del lavoro è stato chiesto anche se nel calcolo degli occupati al 31/12/23 nella Tabella 2.1, debbano essere considerati anche i passaggi di categoria es. da quadro a dirigente. Sul punto il Ministero ha risposto che la riga della tabella 2.1 (che si riferisce agli occupati al 31/12/2023) consente di modificare la distribuzione dei dipendenti per categoria professionale, tenendo così conto dei passaggi di categoria avvenuti nel corso del 2023. Tali passaggi di categoria devono essere indicati nel dettaglio nella tabella 2.4.

Nel caso di distacco transnazionale vanno conteggiati sia i lavoratori dipendenti da un'azienda italiana che siano distaccati all'estero, sia quelli distaccati in Italia dall'estero. Allo stesso modo, nel caso di distacco nazionale, disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 276/2003, i lavoratori vanno conteggiati sia da parte del distaccante, che da parte del distaccatario. Entrambi hanno infatti l'obbligo di inserire il lavoratore all'interno del Libro unico del lavoro (cfr. Vademecum MLPS 2008 sul LUL – parte B, n. 5 e n. 8).

Riguardo alla domanda se debbano o meno essere tenuti in considerazione anche i dipendenti di aziende con sede all'estero, il Ministero del lavoro ha risposto negativamente, dato che sono obbligate a presentare il rapporto solo le aziende con sede legale in Italia.

Quelle con sede all'estero, invece, sono tenute a presentare il rapporto solo nel caso in cui abbiano in Italia sedi, dipendenze o unità produttive/operative che, nel loro insieme, occupano più di 50 dipendenti. Nel rapporto dovranno essere inserite solo le informazioni relative ai dipendenti occupati sul territorio italiano.

Le aziende con sede legale in Italia che abbiano sedi, filiali o altre strutture aziendali all'estero non dovranno fornire informazioni in merito al personale occupato presso dette strutture

Il Ministero del lavoro fa luce anche sui periodi di aspettativa. Secondo la FAQ ministeriale all'interno della Tabella 2, come ricordato dalle Istruzioni, nella voce "Dipendenti in stato di gravidanza e in congedo a qualunque titolo" si menziona l'aspettativa, anche non retribuita, che andrà inserita a qualunque titolo sia fruita. Nelle righe successive andranno, invece, indicati separatamente i dipendenti che abbiano fruito – nel corso del secondo anno del biennio – di congedi di maternità/paternità e di congedi parentali. Nel caso in cui un medesimo soggetto abbia utilizzato sia il congedo di maternità/paternità sia il congedo parentale nel corso dell'anno, si dovrà indicare il valore 1 sia nella riga relativa "di cui in congedo obbligatori di maternità/paternità", sia in quella relativa a "di cui in congedo parentale".

Nel monte retributivo lordo da indicare in tabella 2.8 vanno inclusi tutti gli elementi retributivi, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti. Si includono quindi il minimo tabellare; l'indennità di contingenza; eventuali "indennità di funzione"; aumenti periodici di anzianità (scatti retributivi); superminimi collettivi; superminimi individuali; incentivi individuali; premio di produzione, di risultato, MBO e LTI; indennità per lavoro straordinario; altre voci retributive non elencate (3° elemento, cottimo, concottimo, integrazioni da parte dell'azienda in caso di malattia, indennità di mensa, indennità per turnazione, premio di presenza, altre indennità); 13° mensilità, 14° mensilità e altre mensilità supplementari, nonché il valore imponibile relativo ai fringe benefit che concorre alla formazione dell'imponibile fiscale e previdenziale (che andrà

indicato nelle colonne relative alle “componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”). Nel monte retributivo lordo non vanno conteggiati, invece, il TFR, gli importi anticipati per conto degli enti di previdenza e assistenza (INPS, INAIL) quali indennità di malattia, maternità, infortunio, assegni familiari, CIG. Gli importi devono essere specificati come somma totale delle voci erogate nell'anno per l'insieme dei dipendenti dello stesso livello, e non come "importi medi".

Nella tabella 2.8.1 si dovrà, poi, indicare separatamente nella riga “Altro” l'importo dei benefit aziendali e delle altre componenti della retribuzione diversi dagli straordinari, dai superminimi individuali e dai premi di produttività (es. fringe benefit e altri strumenti di welfare aziendale, ove concorrano alla formazione dell'imponibile fiscale).

Infine, riguardo alla retribuzione iniziale richiesta alla Tabella 2.7 il Ministero del lavoro precisa che è quella misurata al 31.12.2022, in coerenza al dato degli occupati indicato nella Tabella 2.1 che richiede le relative informazioni misurate al 31/12/2022.

Non solo assistenza fisica tra le mansioni di una badante

Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha riepilogato le mansioni di una badante che non includono solo la cura della persona, in molti casi anche non autosufficiente per età o per patologia, ma anche il supporto emotivo, organizzativo e pratico.

In particolare, i compiti della badante spaziano dalle attività che riguardano l'assistenza all'individuo alle commissioni e alla preparazione dei pasti.

Quindi non solo mansioni pratiche ma anche la capacità di empatizzare con l'assistito così da essere in grado di stabilire un rapporto di fiducia e relazionarsi al meglio con i familiari.

Infatti, anche la comunicazione rientra tra le competenze essenziali per sapersi confrontare con l'anziano e con tutte le persone che rientrano nella sua sfera personale. Oggi giorno saper comunicare anche mediante l'ausilio dei dispositivi e delle piattaforme come WhatsApp diviene importante soprattutto in situazioni di emergenza.

Infine, svolgere la professione della badante il più delle volte richiede forza fisica per gestire i lavori domestici ed essere di aiuto durante gli spostamenti dell'assistito con limitate capacità deambulatorie.

Le mansioni di una badante non differiscono a seconda che questa sia convivente o meno quello che cambia è solo il tempo che trascorre in casa. Una badante convivente, secondo le normative contrattuali, lavora 10 ore giornaliere, non consecutive, per un massimo di 54 ore settimanali, mentre una badante non convivente a tempo pieno lavora 8 ore giornaliere, non consecutive, fino a 40 ore settimanali distribuite in 5 o 6 giorni. Al

personale convivente dovranno essere in ogni caso garantite 11 ore di riposo consecutivo.

Se la famiglia non può coprire gli orari ed i giorni di riposo della badante diurna, dovrà assumere un secondo lavoratore come la badante notturna per svolgere attività esclusivamente nell'arco temporale compreso tra le ore 20:00 e le 8:00 della mattina seguente. In questo arco temporale, se necessario, la badante è designata a svolgere attività di assistenza e quindi non a dormire.

Anche se assunta come convivente un'unica badante non è sufficiente a coprire le 24 ore di una giornata, o tutti i giorni di una settimana. Infatti, come ogni lavoratore anche la badante ha diritto ad un orario di lavoro consono e ai riposi. Nel mansionario della badante convivente rientrano: igiene quotidiana della persona assistita, aiuto nel vestirsi, cura del bucato, preparazione dei pasti e assistenza durante gli stessi, somministrazione dei medicinali prescritti, pulizia e riordino della casa, spesa e commissioni, supporto nei movimenti e nella deambulazione in casa, assistenza durante passeggiate o visite mediche, supporto emotivo e compagnia.

La badante non convivente ha come compito principale l'assistenza alla persona. Le mansioni secondarie includono la cura della casa, come riordino e pulizie, da svolgere quando l'anziano non ha bisogno di cure particolari, ad esempio durante il riposo pomeridiano.

Infine, Assindatcolf evidenzia la distinzione tra le mansioni che deve svolgere una badante e quelle di una colf. La differenza principale tra queste due professioni risiede nei destinatari del lavoro. La badante è una figura di assistenza alla persona, mentre la colf si occupa di gestire la casa e di curare l'ordine e la pulizia.

Le novità del 770/2024

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 61647/2024, ha approvato il modello 770/2024 e relative istruzioni, che i sostituti d'imposta devono utilizzare per comunicare le ritenute operate nel periodo d'imposta 2023, i relativi versamenti, i crediti maturati e le compensazioni.

Con successivo provvedimento del 28 febbraio 2024 ha diffuso le specifiche tecniche per la trasmissione.

Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY).

Gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

L'adempimento

Il modello 770/2024 dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 31 ottobre 2024 e completerà la dichiarazione del sostituto d'imposta, iniziata con la trasmissione delle certificazioni uniche.

Anche quest'anno, i sostituti d'imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770 (massimo 3 invii) inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:

- Redditi di lavoro dipendente e assimilati (flusso principale);
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (flusso principale);
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY (flusso principale);
- Locazioni brevi inserite all'interno della CU di cui articolo 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (deve essere allegato al flusso autonomi, se presente);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza (va unito a uno dei flussi principali).

Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto d'imposta abbia trasmesso, entro il 18 marzo 2024 (o trasmetterà entro il 31 ottobre 2024), sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.

Vediamo, di seguito, quali sono le novità riferite che interessano i datori di lavoro.

Quadro ST - Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive

La prima modifica di interesse riguarda i codici 1, 2 e 3, che possono essere utilizzati nel PUNTO 10 (NOTE), che l'anno scorso venivano utilizzati per alcune sospensioni legate alle sale da ballo e discoteche, all'influenza aviaria e peste suina e ai teatri e sale da concerto.

Quest'anno i predetti codici assumono il seguente nuovo significato:

1 – Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 (c.d. decreto alluvioni). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023 (art. 1 decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);

2 – Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato, indicati nell'allegato A del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 (eventi calamitosi del 2.11.2023). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (art. 21bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145) (SOLO PRIMA, SECONDA E TERZA SEZIONE);

3 – Se nel rigo sono riportati i dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (art. 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132).

Un'altra novità riguarda la compilazione del punto 15 "Note" (da compilare unitamente al punto 16 «Importo sospeso» in caso di versamenti sospesi). Infatti, è stata riformulata l'«attenzione» relativa alla presenza dei codici "Covid-19" nel campo 15 "Nota", che ora è così formulata: *In presenza dei codici di sospensione da 1 a 15, nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 "Importo versato" (indicando le rate versate nel 2023 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note "F», «L», «S») 11 "Codice tributo", 13 "Codice regione" (solo Sezione II) e 16 "Importo sospeso".*

Anche quest'anno, i punti 15 e 16 (Sospensione – Nota/Importo sospeso) possono essere compilati con il codice 16, riferito alla sospensione che ha interessato alcuni comuni dell'isola di Ischia colpito dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022. Per questa casistica, sono state aggiornate le modalità di compilazione del rigo al fine di fornire le istruzioni per i versamenti delle ritenute sospese che siano proseguiti nel 2023. In

particolare, il passaggio di riferimento delle istruzioni risulta ora così formulato: *Qualora i sostituti, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2022 alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle agevolazioni individuate dal codice 16, e abbiano proseguito nei versamenti anche nell'anno 2023, devono compilare i campi 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2023 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note «F», «L», «S»), 11, 13 (regione Campania), 15 (codice di sospensione 16) e 16 (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2024).*

Quadro SV – trattenute di addizionali comunali all'IRPEF

Le modifiche ricalcano quelle del quadro ST.

Pertanto:

- Cambia il significato dei codici 1, 2 e 3 utilizzabili per la compilazione del punto 10 (Note);
- Cambia l' "Attenzione" riferita all'ipotesi di versamenti sospesi;
- Sono aggiornate le istruzioni per i versamenti collegati alla sospensione per i comuni dell'Isola di Ischia.

Quadro SX – riepilogo delle compensazioni

La prima novità riguarda il rigo SX1, colonna 6 (Trattamento integrativo speciale), che quest'anno è dedicato all'indicazione del trattamento integrativo speciale.

Nel dettaglio, le istruzioni precisano che deve essere indicato il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d'imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 di cui all'art. 39bis decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse. Il credito in esame, ove già utilizzato in F24 con il codice tributo 1702, deve essere esposto anche nella successiva colonna 7 (Credito utilizzato in F24).

I comparti interessati sono quello turistico, ricettivo e termale.

La novità ha anche comportato la modifica delle istruzioni riferite al rigo SX4, colonna 4 (Credito risultante dalla presente dichiarazione), dove va indicato il credito risultante dalla presente dichiarazione pari all'importo di: SX1 colonna 1 + SX1 colonna 2 + SX1 colonna 3 + SX1 colonna 4 + SX1 colonna 5 + SX1 colonna 6 - SX1 colonna 7 + SX4 colonna 1 - SX4 colonna 2 + SX4 colonna 3.

N.B.: l'operazione indicata nelle istruzioni (SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 + SX 1 colonna 5 - SX1 colonna 6 + SX 4 colonna 1 - SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3) non aggiornata alle novità del modello, in quanto non tiene conto dell'introduzione della colonna 7. Quella (corretta) sopra riportata, è quella indicata nelle specifiche tecniche, che invece sono state aggiornate alla novità.

Per una formazione completa [scarica l'E-book "Il modello 770/2024"](#)

Presto sarà disponibile il corso e-learning "Il modello 770/2024 | Novità, attenzioni e particolarità "

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

In caso di trasmissione di una C.U. tardiva, per una correzione dovuta a fronte di dati presentati errati e restando nelle tempistiche entro i 90 g.g., dobbiamo pagare la sanzione di € 100,00 + il ravvedimento di 100/9?

RISPOSTA

Se la CU viene inviata dopo 60 giorni ma entro 90, e la sanzione è pagata entro lo stesso termine, si pagherà solo 1/9 di 100 euro (11,11 euro).

QUESITO

In materia di ferie solidali, è possibile cedere permessi oppure ex festività? Oppure si possono cedere solo le ferie?

RISPOSTA

L'art. 24 del Dlgs 151/2015 prevede la cessione di riposi e ferie e rimanda alla contrattazione collettiva il compito di definire misura, condizioni e modalità.

Quindi è possibile che il contratto collettivo preveda anche la cessione dei permessi.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Pensionati: il cedolino di pensione di luglio 2024

Il **cedolino della pensione**, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui l'importo può variare.

Si riportano di seguito le principali informazioni sul cedolino della pensione di **luglio 2024**.

Data di pagamento

Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile del mese, con l'unica eccezione di gennaio.

A luglio 2024 il pagamento avverrà con **valuta 1° luglio**.

Trattenute fiscali: conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024

A fine anno 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF e addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell'ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall'INPS.

Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l'INPS ha provveduto a recuperare **le differenze a debito sulle rate di pensione** di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell'importo del rateo pensionistico in pagamento.

Qualora i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, prosegue con **le trattenute sui ratei mensili** successivi fino ad estinzione del debito.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per i quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di luglio, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le **addizionali regionali e comunali** relative al 2023.

Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella **Certificazione Unica 2024**.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Pagamento della quattordicesima

Con la rata di luglio l'INPS corrisponderà d'ufficio anche la somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, a circa tre milioni di pensionati di tutte le gestioni che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, tra cui il requisito reddituale.

I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata che chiarisce che la prestazione è corrisposta in via provvisoria.

L'effettivo diritto sarà poi verificato sulla scorta dei dati reddituali consolidati.

La comunicazione viene inviata attraverso i seguenti canali:

- modello "OBIS/M";
- cedolino della pensione con nota informativa;
- messaggio SMS, in presenza di contatti validi.

Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso dell'anno potrà ottenere il pagamento della quattordicesima d'ufficio, con la mensilità di dicembre, sempre a condizione di rientrare nei limiti reddituali.

Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso presentare domanda online tramite il servizio "Quattordicesima". In alternativa, può rivolgersi a un patronato, che fornisce assistenza gratuita.

Pensioni con pagamento semestrale

Con la rata di luglio viene effettuato il pagamento di tutte le mensilità

Corresponsione per l'anno 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016

1. Corresponsione d'ufficio e a domanda

Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2024 l'Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La corresponsione della quattordicesima è effettuata d'ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell'Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2024.

Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia dall'Istituto e, in particolare, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione *online*, denominata "RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA", accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale - almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS).

In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.

2. Requisiti reddituali per l'anno 2024

2.1 Anno di riferimento del reddito

La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell'anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all'anno precedente.

Per l'anno 2024 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:

- in caso di **prima concessione**, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell'**anno 2024** (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
 - nel caso di **concessione successiva alla prima**:
- **i redditi per prestazioni** per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, **conseguiti nel 2024**;
- **i redditi diversi** da quelli di cui al punto precedente, **conseguiti nel 2023**.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all'anno 2020.

2.2 Limiti di reddito

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.

Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l'anno 2024.

Quattordicesima Anno 2024 - limiti reddituali (T.M. mensile € 598,61 - T.M. annuale € 7.781,93)

Anni di contribuzione		T.M. annuo x 1,5 (tabella A)		T.M. annuo x 2 (tabella B)	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Fino a € 11.672,90	Tra e € 11.672,91 € 11.773,89	Tra e € 11.773,90 € 15.563,86	Oltre € 15.563,86
≤ 15 anni (≤ 780 ctr.)	≤ 18 anni (≤ 936 ctr.)	€ 437,00	Max € 12.109,90	€ 336,00	Max € 15.899,86
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Fino a € 11.672,90	Tra e € 11.672,91 € 11.798,89	Tra e € 11.798,90 € 15.563,86	Oltre € 15.563,86
> 15 ≤ 25 anni (≥ 781 ≤ 1.300 ctr.)	> 18 ≤ 28 anni (≥ 937 ≤ 1.456 ctr.)	€ 546,00	Max € 12.218,90	€ 420,00	Max € 15.983,86
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Fino a € 11.672,90	Tra e € 11.672,91 € 11.823,89	Tra e € 11.823,90 € 15.563,86	Oltre € 15.563,86
> 25 anni (≥ 1.301 ctr.)	> 28 anni (≥ 1.457 ctr.)	€ 655,00	Max € 12.327,90	€ 504,00	Max € 16.067,86

3. Pensioni gestite nei sistemi integrati

Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:

- della Gestione privata; • ex ENPALS;
- della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
- dei giornalisti gestione ex INPGI 1 liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245 con **GP1AV91B=1**).

3.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2024 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2024, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Si rammenta che l'importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:

- 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati; • pensioni della ex SPORTASS.

3.2 Registrazione delle attività sulla pensione

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del *data base* delle pensioni:

- GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore 1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- GP1CPRD il valore M2024.

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:

Codice	Descrizione
0710	Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00
0711	Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712	Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nel segmento GP3, sezione "CU", del relativo database della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l'importo corrisposto:

GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.

3.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per la quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla somma aggiuntiva del 2024 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

3.4 Apertura della procedura di prenotazione

La procedura "BOOKING OFFICE" consente l'erogazione della somma in argomento in modalità *online*.

Per l'anno corrente la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Come rammentato al precedente paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 2022, anche ai titolari di pensioni ex INPGI (categorie: 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti è corrisposta la quattordicesima.

Tramite la procedura di prenotazione "BOOKING OFFICE" possono essere elaborate solo le citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con **GP1AV91B=1**.

4. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica

4.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva, come precedentemente richiamato, viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2024 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2024, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione "PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI" sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

- soggetti ai quali è stata attribuita d'ufficio la quattordicesima;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse da quella del punto precedente, con l'indicazione della relativa motivazione.

4.2 Redditi utilizzati

Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande *web* o inseriti dalle Strutture territoriali nell'applicativo *online* entro il giorno 13 maggio 2024.

In assenza di informazioni reddituali relativi agli anni 2023 o 2022, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell'ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell'anno 2021.

5. Scarto per irreperibilità

Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell'elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all'estero tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell'esistenza in vita svolte dalla medesima banca.

Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l'attribuzione della somma aggiuntiva, deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità, secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

6. Comunicazioni ai pensionati

Il credito per la somma aggiuntiva per l'anno 2024 viene evidenziato con apposita voce nel cedolino di pensione.

Le lettere di comunicazione relative al credito per la somma aggiuntiva non vengono spedite in formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:

1. nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello "Obis/M");
2. con apposita comunicazione nella sezione "MY INPS" dell'interessato e con invio di una comunicazione *e-mail* al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;

3. sul cedolino, con apposita annotazione;
4. con invio di una notifica sull'*app* "IO".

Pensionati: pagamento della quattordicesima per il 2024

L'Istituto comunica l'erogazione della quattordicesima, con la mensilità di luglio, e fornisce indicazioni per la presentazione della domanda.

Con il messaggio 25 giugno 2024, n. 2362 l'Istituto comunica che con la mensilità di luglio 2024 sarà erogata ai titolari di pensione, aventi diritto, la **quattordicesima**.

La corresponsione di questa somma aggiuntiva **è effettuata d'ufficio** per i pensionati per i quali nelle banche dati dell'Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

Coloro che **non ricevono la quattordicesima**, ma ritengono comunque di averne diritto, **devono presentare l'apposita domanda** di ricostituzione online, attraverso il servizio dedicato.

Inoltre, l'INPS precisa che il diritto al beneficio viene preso in considerazione anche in base al **reddito annuo del richiedente**; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, **deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella presente nel messaggio**.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

